



Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 76 del 03/08/2018

Oggetto: **Disciplina delle attività balneari.**

IL SINDACO

PREMESSO che

- la Legge 15/03/1997 n. 59 e s.m.i. 'Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa', al Capo I, art. 1, testualmente, recita: “1. *Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.* 2. *Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.*”;
- con il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 è stato operato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59;
- con l'art. 105, lettera I, del citato D. Lgs. sono state conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- in attuazione dell'art. 4 della Legge 15/03/1997 n. 59, la Regione Toscana con Legge 10/12/1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. n. 112/1998) ha attribuito ai Comuni le funzioni e compiti amministrativi concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ed, particolare, all'art. 27, comma 3, ha dettato le direttive generali per l'esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che tra le funzioni esercitate direttamente dai Comuni vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti di propria competenza; in particolare, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di

organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

VISTA la Circolare n. 120-24/05/2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale sono state fornite indicazioni per la gestione del demanio marittimo, ferma restando l'autonoma competenza gestionale del Comune;

RICHIAMATO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327, aggiornato alla Legge n. 222/2007 ed il Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI, segnatamente, gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima) e ss.mm.ii.;

VISTA e richiamata la Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 25/08/1991 n. 284 'Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche' e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Toscana recante 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo' ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modifiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale in materia di determinazione dell'orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento comunale per la gestione del Demanio Marittimo;

VISTE le norme in materia di regolamentazione urbanistica ed edilizia e **RICHIAMATE** le disposizioni e lettere del Settore Gestione del territorio in materia di installazioni dei manufatti temporanei sull'arenile del Comune di Grosseto;

VISTO e richiamato il vigente Piano collettivo di salvataggio, la documentazione cartografica con esso approvata ed il Protocollo di intesa tra Comune di Grosseto, concessionari demaniali marittimi, Parco Naturale della Maremma, Comitato di Grosseto della Croce Rossa italiana sottoscritto;

VISTA la vigente Ordinanza del Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano di sicurezza balneare;

RITENUTO necessario disciplinare, allo scopo di salvaguardare e tutelare la salute pubblica sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dagli utilizzatori delle spiagge, le attività esercitabili sul Demanio Marittimo, in particolare per la stagione balneare;

RENDE NOTO

- 1) Le norme relative alla disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di Grosseto sono emanate dall'Autorità Marittima competente, salvo in caso di adozione di progetti collettivi di salvamento.
- 2) La disciplina prevista dalla presente ordinanza è volta a garantire prioritariamente l'uso della spiaggia e la corretta fruizione del demanio marittimo per le finalità turistico ricreative per l'esercizio di attività balneari esercitabili e per la sicurezza della balneazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Comune di Grosseto.
- 3) La presente ordinanza dispone per quanto non previsto dalle anzidette ordinanze e/o da ogni altra disposizione relativa e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere anche se non richiamate nel presente atto.
- 4) La presente ordinanza, si compone in numero sette capi suddivisi in numero ventidue articoli, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sostituisce le precedenti ordinanze in materia che sono abrogate e sostituite dal presente provvedimento amministrativo, così come ogni altra precedenti disposizioni comunale in materia. Salvo diversa espressa indicazione, le disposizioni ed i divieti qui stabiliti si devono intendere vigenti fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente ovvero abrogati per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali.
- 5) La presente ordinanza è pubblicata all'Albo on line, inviata per posta certificata o notificata ai seguenti soggetti:
 - Questura di Grosseto, p.zza Giovanni Palatucci 1, Grosseto
 - Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto, via Ferrucci 32, Grosseto
 - Circomare Porto Santo Stefano, via Civinini 2, Porto Santo Stefano (Gr)
 - Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, presso Porto turistico 16, Marina di Grosseto
 - Ufficio Locale Marittimo di Talamone, via Marina 3, Talamone
 - Comune di Grosseto: Settore Gestione del territorio e Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto, via Marocco, Grosseto
 - Associazione Balneari Grosseto, Marina di Grosseto Lungomare Leopoldo II di Lorena n. 33/35.

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Grosseto lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Magliano in Toscana e di Castiglione della Pescaia, come individuati dalle mappe ufficiali rappresentate dalla Carta Tecnica della Regione Toscana.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
 - (a) *stagione balneare*: periodo compreso tra il 1^o maggio e il 30 settembre di ogni anno
 - (b) *periodo minimo di apertura*: periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi compreso quello di salvamento, così come stabilito dalla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 02/03/2009;
 - (c) *Autorità marittima*: Capitaneria di Porto di Livorno, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e la Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto;
 - (d) *Autorità amministrativa*: Comune di Grosseto;
 - (e) *Autorità di vigilanza*: Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente del Comune di Grosseto, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto e qualsiasi altra Autorità munita di poteri di polizia giudiziaria;
 - (f) *gestore*: concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45bis del Codice della Navigazione;
 - (g) *attività balneare*: spazio di tempo, in cui si svolge la balneazione intesa come fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente ordinanza indicativamente tra le ore 09.00 e le ore 19.00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione approvati dall'Autorità Marittima;
 - (h) *natanti*: tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 18/07/2005 n. 171, da pesca, da traffico ed, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art. 136 del Codice della Navigazione;
 - (i) *veicoli*: tutti i mezzi a trazione elettrica, meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal Codice della Strada, compresi i velocipedi,
 - (j) *mezzi in genere*: mezzi non rientranti nella categoria precedente a trazione animale, elettrica, meccanica, termica e manuale.

Articolo 3 - Periodo di vigenza

1. Le disposizioni ed i divieti stabiliti dalla presente ordinanza, salvo diversa espressa indicazione, si devono intendere vigenti fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente ovvero abrogati per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali.

CAPO II

Aree in concessione e spiagge attrezzate

Articolo 4 - Esercizio dell'attività da parte dei concessionari

1. Con le dizioni 'stabilimento balneare' o 'struttura balneare' si intendono quelle strutture definite e con requisiti minimi evidenziati agli artt. 43 e 44 del D.P.G.R. 18/R/2001 'Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo' mentre con la dizione 'concessionario' si intendono compresi tutti coloro che abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività indicate e titolari della concessione demaniale.

2. I concessionari di strutture balneari sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio dell'attività specificati nei titoli di concessione, ogni violazione dei citati limiti è punibile a termini della legislazione vigente.
3. I titolari di concessioni demaniali marittime devono obbligatoriamente mettere in esercizio le relative strutture balneari entro e non oltre il 15 giugno, mantenendole, altresì in completo esercizio fino al 15 settembre (periodo minimo di apertura), curandone per tutto il periodo il decoro, l'estetica, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità, compresi i sistemi di salvamento e di smaltimento dei rifiuti.
4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente integra la fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 lett. f) del Codice della Navigazione.
5. Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico, salvo motivata deroga, almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ogni giorno, fatta salva la possibilità di prorarre l'apertura dei servizi commerciali accessori, anche per lo svolgimento di attività di intrattenimento e/o spettacoli nell'area in concessione fino all'orario consentito dalle competenti Autorità amministrative.
6. I concessionari di stabilimento balneare e di spiagge asservite alle strutture ricettive, sono comunque autorizzati, al di fuori del periodo minimo di apertura (15 giugno-15 settembre), a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari al servizio esclusivo dei propri clienti, per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività consentite dalle licenze demaniali, sempre che sia consentito l'esercizio in tale periodo temporale dai titoli in loro possesso.
7. I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo comunque di attivazione del servizio di salvataggio nei giorni di sabato, domenica e festivi (facoltativo nel periodo 1 ottobre-30 aprile), secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima, mentre nei restanti giorni oltre alle bandiere rosse che ne indicano l'assenza, dovrà essere apposta idonea cartellonistica plurilingue che contenga il seguente avviso: 'aperto esclusivamente per elioterapia; spiaggia sprovvista di servizio di salvamento'.
8. Le attività di intrattenimento o spettacolo sull'arenile demaniale marittimo in concessione dovranno essere strettamente connesse alle attività dei servizi commerciali accessori delle concessioni demaniali marittime in essere.
9. L'esercizio delle attività commerciali, di somministrazione, l'attività di intrattenimento musicale e di pubblico spettacolo, collocate all'interno di aree in concessione demaniale è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni/licenze delle competente Autorità amministrative ai sensi delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e sicurezza pubblica.
10. E' consentito, previa presentazione di istanza o comunicazione ed acquisizione dei necessari titoli edilizi e/o paesaggistici, laddove richiesti dalla normativa vigente in materia, da parte degli interessati, l'allestimento di strutture temporanee-stagionali che meglio soddisfino le esigenze di pubblico servizio, migliorando l'offerta turistica e garantendo, attraverso un miglioramento delle offerte relative a punti di primo soccorso, punti dove collocare distribuzione di acqua, rimessa attrezzi legati alla tutela collettiva e servizi igienici, un migliore servizio di tutela pubblica e di salvataggio a mare. Resta inteso che l'allestimento di dette strutture temporanee-stagionali deve essere conforme a quanto previsto negli strumenti della pianificazione e negli atti di governo del territorio in vigore nel Comune di Grosseto.

Articolo 5 - Doveri dei gestori di strutture balneari

1. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, con la posa di ombrelloni ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle prescrizioni precedenti, sono obbligati a:
 - (a) esporre al pubblico, in luoghi e modi ben visibili, la tabella delle tariffe applicate per i servizi resi, la presente ordinanza, l'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano ed i referti analitici delle analisi delle acque obbligatori ai sensi della normativa e delle procedure vigenti;
 - (b) garantire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici prossimi attrezzati e della qualifica di cliente della struttura balneare, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, in particolare attraverso la posa in opera di una passerella in legno o plastica idonea di dimensione minima di mt. 0,90 dal limite demaniale marittimo alla linea di mt. 5 dalla battigia, fermo restando l'obbligo di rimozione degli stessi al termine della stagione balneare;
 - (c) assicurare il servizio di salvamento mediante la presenza nell'orario di balneazione di un soggetto abilitato al salvamento con le qualità soggettive ed oggettive oltre che delle dotazioni tecniche prescritte dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;
 - (d) adeguarsi alle prescrizioni del Piano collettivo di salvataggio adottato;
 - (e) mantenere efficiente il collegamento dei servizi igienici dello stabilimento balneare alla rete fognaria comunale, ovvero dotarli di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria, in conformità alle normative vigenti;
 - (f) vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali sostanze detergenti;
 - (g) dotare i servizi igienici ed i percorsi per i diversamente abili di cui alla Legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm.ii., della apposita segnaletica, con il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - (h) installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Gli ombrelloni, le sdraio e i teli da mare devono essere posizionati nell'area immediatamente contigua alla perimetrazione delle concessioni demaniali in essere, per una distanza minima di metri 1,50 dal limite delle stesse; detta prescrizione deriva dalla necessità di realizzare nelle tratte in questione, vie di sicurezza e di libero accesso al mare che consentano una migliore fruibilità pubblica delle traverse, oltre a garantire un rapido intervento in caso di emergenza. In ogni caso la proiezione dell'apertura delle strutture ombreggianti non potrà estendersi oltre il perimetro della concessione. Inoltre, il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile e la distanza tra gli stessi e tra le file, deve essere conforme alle normative vigenti.
 - (i) le zone concesse dovranno essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 mt dalla battigia, con paletti in legno o pvc e cordicella di unione tra gli stessi, di altezza non superiore a mt 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale dal mare ed un rapido attraversamento in caso di emergenza.
2. Durante il periodo minimo di apertura fissato dalla Regione Toscana (15 giugno-15 settembre), il servizio di salvataggio ed assistenza ai bagnanti dovrà essere attivato tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00 attenendosi a tutte le ulteriori disposizioni stabilite nella vigente ordinanza sulla sicurezza balneare emessa dall'Autorità Marittima.
3. In caso di elaborazione di un piano collettivo di salvataggio le direttive relative al servizio di salvataggio saranno stabilite a mezza apposita autorizzazione rilasciata

dall'Autorità marittima. Nel periodo che va dall'inizio della stagione balneare (1^o maggio) all'entrata in vigore del Piano di salvataggio collettivo, così come nel periodo che va dal termine del Piano di salvataggio collettivo fino al 30 settembre, ciascun concessionario di struttura balneare che intende mantenere aperto il proprio impianto è tenuto a farsi carico della copertura del servizio di salvataggio. In tali casi il servizio di salvamento è obbligatorio durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica, mentre nei restanti giorni oltre alle bandiere rosse che ne indicano l'assenza, deve essere apposta idonea cartellonistica plurilingue che contenga il seguente avviso: 'aperto esclusivamente per elioterapia; spiaggia sprovvista di servizio di salvamento'.

4. I concessionari delle strutture dovranno assicurare, anche a norma del comma 251, lett. e), della Legge n. 296/2006, il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento, complesso balneare o punto di ristoro con posa in opera di ombrelloni e attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera o la battigia, qualora non sia possibile accedere alle predette zone attraverso passaggi pubblici, liberi ed agevolmente praticabili.

Articolo 6 - Disciplina specifica per gli stabilimenti balneari

1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, i gestori di stabilimenti balneari sono tenuti a:
 - (a) dotarsi di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due;
 - (b) vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - (c) vietare la detenzione di bombole di gas all'interno delle cabine ed altro materiale esplosivo e/o facilmente infiammabile senza i necessari apprestamenti antincendio.

Articolo 7 - Gestione ed utilizzo della spiaggia libera

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non in concessione a terzi.
2. In tali aree, ad eccezione di quelle individuate nel Piano di Salvamento e cartografia allegata al medesimo, salva diversa indicazione mediante apposita cartellonistica, non è fornito il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e, pertanto, le attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
3. Il Comune di Grosseto provvede sia direttamente che attraverso soggetti allo scopo incaricati, ad apporre cartelli, redatti in più lingue con l'indicazione 'attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio' con riportate le principali prescrizioni della presente ordinanza sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.
4. Nel caso in cui l'Autorità amministrativa provveda alla installazione e collocazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia direttamente che attraverso soggetti terzi, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come 'incaricati di pubblico servizio' tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.
5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 8 - Corridori di lancio

1. Le modalità di autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio, sono disciplinate dal vigente Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo, al quale si rimanda integralmente.
2. Per quanto concerne i corridoi di lancio da utilizzare per la disciplina del kite-surf, i soggetti interessati dovranno attenersi a quanto disposto dalla specifica ordinanza vigente in materia emanata dalla competente Capitaneria di Porto.

Articolo 9 - Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti

1. La pulizia delle spiagge libere è effettuata a cura del Comune di Grosseto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla normativa regionale vigente in materia.
2. Il Comune di Grosseto, sia direttamente che attraverso soggetti terzi incaricati, è autorizzato a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione di autoveicoli, autocarri e mezzi speciali per lo svolgimento della attività di pulizia delle spiagge.
3. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia dell'arenile il/i soggetto/i incaricato/i ha/hanno l'obbligo di procedere alla rimozione di tutto il materiale balneare che abbia la qualifica di rifiuto, anche differenziato, rinvenuto sulla spiaggia dalle ore 20.00 fino alle ore 08.00 del giorno seguente senza nessuna ulteriori formalità.
4. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito individuate dalla fascia di rispetto di metri 5 lungo la battigia e degli specchi acquei antistanti.
5. I materiali di risulta della pulizia della spiaggia dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario e/o gestori senza alcun obbligo di raccolta da parte del Comune di Grosseto o del/i soggetto/i incaricato/i delle attività di che trattasi per le spiagge libere.
6. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative ed in generale dall'esercizio dell'impianto balneare, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie di rifiuto.

CAPO III

Prescrizioni relative all'uso delle spiagge

Articolo 10 - Divieti

1. Fermo restando quanto previsto nell'ordinanza emanata dall'Autorità marittima competente in merito alle prescrizioni relative all'uso delle spiagge e del mare territoriale per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare, sulle aree del Comune di Grosseto appartenenti al demanio marittimo e nell'arenile comunale utilizzate come spiagge libere e, per quanto applicabili, nelle zone assentite in concessione, è vietato:
 - a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile specificatamente destinati a tale scopo dai concessionari e dall'Autorità amministrativa;

- b) lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli a motore elettrico ed a scoppio, a trazione meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, compresi velocipedi che circolano sulle strade, come definiti dal Codice della Strada, nonché atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti. Dal divieto di sosta e transito sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- c) lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori o gettarli in mare; distendere, pulire, tinteggiare o abbandonare materiale da pesca e per altre attività di qualunque genere; accendere fuochi; introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- d) occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere;
- e) occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione;
- f) lasciare sulle aree demaniali in libero uso, dalle ore 20:00 alle ore 08:30, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere; nonché campeggiarvi e pernottarvi;
- g) praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo scopo individuate dall'Autorità Amministrativa e nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- h) tenere alto il volume di radio, juke-box, stereo ed in generale, apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- i) esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali, prestare servizi (ivi compreso il noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni) senza la prevista autorizzazione ai sensi di Legge;
- j) distribuire sulle spiagge manifesti pubblicitari e/o lanciare gli stessi a mezzo di aerei senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità amministrativa;
- k) occupare zone con manufatti, impianti e strutture di qualsiasi genere senza la prescritta concessione o autorizzazione, rilasciata dalle competenti Autorità/Enti;
- l) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna, nonché il calpestio delle aree dunali siano esse recintate e non.

Articolo 11 - Cani ed animali d'affezione. Accesso alle spiagge

1. Per tutto il periodo della stagione balneare (01/05-30/09) a norma di quanto disposto con delibera di Giunta comunale n. 263 del 28/06/2017 e successiva delibera n. 258 del 19/07/2018
 - è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore con obbligo di utilizzo di guinzaglio e museruola nell'area compresa nel tratto di arenile libero tra il punto di ristoro 'Fuori rotta' e il confine nord con il Comune di Castiglione della Pescaia (art. 19 della L.R.T. n. 59/2009, prescrizioni formulate dall'Ente gestore del sito naturalistico Regione Toscana (nell'ambito del parere di

- competenza espresso ai fini della Valutazione di Incidenza) ai sensi della L.R.T. 30/2015;
- è individuata come da cartografia allegata un'area destinata ai cani nella quale i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario responsabile senza determinare danni alle piante od alle strutture (art. 20 della L.R.T. n. 59/2009).
2. Nei tratti di spiaggia di cui al precedente capoverso, conformemente a quanto stabilito con deliberazione Giunta n. 202 del 21/04/2009, è fatto obbligo ai proprietari di cani, regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive nonché muniti di tatuaggio/microchip, di:
 - (a) condurre i cani al guinzaglio lungo i percorsi da seguire per raggiungere le aree appositamente individuate come idonee alla loro sosta;
 - (b) di portare con sé in ogni caso la museruola da utilizzare in caso di necessità (ordinanza del 03/03/2009 del Ministero della Salute);
 - (c) appostarsi sul tratto di arenile individuato ad una distanza ragionevole da altre analoghe presenze;
 - (d) rimuovere prontamente e senza alcuna eccezione dal suolo le deiezioni canine, racchiuderle in appositi strumenti per la raccolta e collocarle, chiuse, negli appositi contenitori;
 - (e) non condurre i cani fuori dalle aree come da regolamentazione;
 - (f) controllare e accudire i propri cani, ponendo particolare attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio onde consentire una pacifica convivenza tra i presenti;
 - (g) non condurre, nei tratti di arenile appositamente individuati per cani, animali affetti da patologie di possibile trasmissione canina e umana e/o scarsamente socievoli e aggressivi e che, pertanto, possono recare pregiudizio alla salute e a una serena convivenza;
 - (h) garantire ai cani, durante il periodo di sosta nell'area, un apposito spazio ombreggiato dotato di un adeguato recipiente con acqua;
 - (i) rimuovere dall'arenile tutte le attrezzature utilizzate per il soggiorno dei cani, ponendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante la sosta.
 3. Il mancato rispetto di una delle suddette condizioni determinerà l'allontanamento dei trasgressori dall'arenile segnalato ad opera degli agenti della Polizia Municipale, dell'Autorità Marittima e/o da qualsiasi altro Corpo avente titolo che provvederà anche a verificare il tatuaggio ed il libretto delle vaccinazioni di cui i proprietari dei cani devono essere muniti.
 4. Al fine di assicurare una serena fruizione dell'arenile libero, nel rispetto della quiete dei bagnanti e per garantire agli animali di affezione degli spazi dove potersi muovere liberamente, è vietato l'accesso di questi ultimi in tutte le altre spiagge libere ricadenti nel territorio del Comune di Grosseto per la durata della stagione balneare (01/05-30/09); fanno eccezione i cani guida per i non vedenti ed i cani di salvataggio muniti di brevetto, previa comunicazione alla competente Autorità.
 5. I cani accompagnati dal proprietario o detentore hanno accesso a tutte le strutture ricettive/stabilimenti balneari. E' facoltà del soggetto titolare della concessione demaniale marittima per stabilimento balneare o posa in opera ombrelloni, consentire l'accesso e la sosta dei cani anche nel tratto di arenile in loro concessione, previa comunicazione al Comune di Grosseto ed apposizione nei principali punti di accesso della struttura di idonea e visibile cartellonistica informativa che sarà fornita, su richiesta, dal Comune di Grosseto.

6. I proprietari o detentori che conducono i cani nelle suddette strutture e relativi tratti di litorale in concessione, sono tenuti ad usare il guinzaglio e a portare la museruola da utilizzare in caso di necessità, avendo cura che i cani stessi non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
7. E' data comunque facoltà ai concessionari di strutture balneari, ai sensi della L.R. n. 59 del 20/10/2009, di limitare l'accesso ai cani, previa comunicazione al Sindaco del Comune di Grosseto ed apposizione di idonea e visibile cartellonistica.
8. Rimane inteso che i padroni dei cani sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come previsto dall'art. 2052 del Codice civile: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
9. Ai trasgressori delle sopra citate disposizioni, e a coloro che comunque contravvengano alle vigenti normative in materia, verranno applicate le sanzioni previste dalla presente ordinanza.

Articolo 12 - Attività di manutenzione dell'arenile

1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile demaniale marittimo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità amministrativa, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti qualora occorra in relazione all'intervento proposto.
2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità, durante l'effettuazione degli interventi, anche in deroga alla presente ordinanza.
3. Ogni intervento di spostamento della sabbia effettuato senza le necessarie autorizzazioni è sanzionato ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1162 del medesimo Codice in caso di estrazione abusiva.
4. Laddove la relativa concessione demaniale risulti in essere, è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia imprevedibili e straordinari, previa autorizzazione all'Autorità amministrativa da richiedere con la massima sollecitudine, indicando numero di targa e/o telaio del mezzo utilizzato.

CAPO IV Disposizioni sul commercio

Articolo 13 - Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime

1. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma itinerante.
2. La disciplina relativa al commercio su area pubblica demaniale marittima, in forma itinerante, è contenuta nelle disposizioni Regione Toscana vigenti e nel vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 14 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture balneari

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto all'interno delle "strutture balneari" è disciplinato dalla vigente Legge Regionale 07/02/2005 n. 28.
2. L'orario per l'esercizio di tali attività viene determinato secondo quanto stabilito dall'art. 2 dell'Ordinanza sindacale n. 203 del 30/11/2005 indipendentemente dalle tipologie di autorizzazioni che assistono l'attività di somministrazione.

***CAPO V
Disposizioni varie***

Articolo 15 - Disciplina della pesca sportiva con canna da riva durante il periodo di balneazione

1. L'esercizio della pesca sportiva con canna è consentito nelle aree individuate lungo il litorale del Comune di Grosseto di seguito indicate ed individuate nella cartografia allegata:
 - a) località Le Marze per mt. 200;
 - b) località Bocca d'Ombrone, lato Marina di Alberese, per circa mt. 200;
 - c) località Bocca d'Ombrone, lato Marina di Grosseto, per mt. 950 e mt. 200 dopo una area libera di mt. 100 individuata da 50 mt. a nord e da 50 mt a sud (mt. 100 arenile libero) dal traverso rispetto alla linea di costa del punto cospicuo "Casino di Caccia".
2. Nelle suddette aree, riservate alla pesca, durante la stagione balneare non è consentita la balneazione. La segnalazione avverrà mediante apposizione di idonea cartellonistica riportante in plurilingue 'attenzione - zona riservata alla pesca con canna - balneazione non consentita'.
3. L'esercizio della pesca sportiva con canna è consentito dalle ore 19:30 alle ore 08:30 ovvero in tratti ove non vi sia presenza di bagnanti nei periodi 01-15 maggio e 15-30 settembre di ogni anno dalle ore 19:00 alle ore 09:00.
4. L'esercizio della pesca sportiva da riva con canna durante il periodo di balneazione è consentito nelle porzioni di arenile demaniale marittimo individuate con le modalità stabilite nel disciplinare approvato contestualmente alla individuazione delle aree, con le seguenti limitazioni e nel rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Marittima e della normativa vigente in materia:

- Norme generali -

- L'esercizio della pesca sportiva con canna da riva è consentito, in deroga all'ordinanza nella quale è individuato il periodo per la balneazione (1 maggio - 30 settembre), esclusivamente nelle porzioni di arenile individuate con deliberazione di Giunta comunale.
- L'esercizio della pesca sportiva con canna da riva è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia ed alle limitazioni di cui al presente disciplinare.

- Limitazioni -

- Ad ogni singolo pescatore è consentito l'uso di massimo due canne con o senza mulinello ed armate al massimo con tre ami.
- Ogni singolo pescatore dovrà posizionare le canne verticalmente, anche con l'ausilio di appositi supporti, collocarle ad una distanza massima di 5 mt. l'una dall'altra ed almeno mt. 5 dalla battigia, al fine di non intralciare il normale transito dei passanti.

- La distanza minima tra un pescatore e l'altro, salvo diverso accordo, dovrà essere di almeno mt. 15.
 - Le operazioni di lancio e di recupero dovranno essere effettuate in assenza di persone in transito.
 - E' sempre vietato effettuare il lancio con la tecnica 'pendolare'.
 - Ogni pescatore dovrà posizionare le attrezzature complementari garantendo uno spazio libero di almeno mt. 5 dalla battigia.
- Norme comportamentali -
- E' vietato abbandonare qualsiasi rifiuto o materiale sull'arenile: sarà cura del singolo pescatore lasciare pulita la postazione di pesca (tratto compreso tra le due canne e una distanza di mt 7,5 per lato delle stesse).
 - L'eventuale presenza di rifiuti o materiali vari in stato di abbandono in prossimità della postazione di pesca sarà attribuita all'occupante della posta e sottoposta a sanzione.
- Vigilanza e controllo -
- La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare sono esercitati dagli organi di Polizia Municipale, dal personale della Capitaneria di Porto, dagli appartenenti alle Forze d'Ordine, oltre che dai soggetti indicati dalla normativa vigente in materia.
- Sanzioni -
- I contravventori saranno sanzionati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento al rispetto delle Ordinanze emanate dalle Autorità competenti in materia di gestione del demanio marittimo.
- Norme finali -
- Per quanto non espressamente contenuto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme generali per l'esercizio della pesca, al Codice della Navigazione ed alle Ordinanze delle competenti Autorità.

Articolo 16 - Manifestazioni ed attività nautiche generali

1. L'esecuzione di manifestazioni turistico-sportive di qualsiasi genere in zone del mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione è consentito nei limiti e nei modi disciplinati dalle competenti Autorità.
2. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Autorità comunale competente per il rilascio delle autorizzazioni rispettivamente dell'Autorità amministrativa e dell'Autorità marittima competente.
3. La disciplina dell'uso delle tavole con aquilone, denominate kite-surf, è dettata in modo esclusivo dall'Autorità marittima, così come le prescrizioni tecniche per l'installazione dell'apposito corridoio di lancio di forma trapezoidale specifica.
4. Nella fascia destinata alla balneazione, l'attività di kite-surf può essere effettuata solo previo rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione dei succitati speciali corridoi di lancio.

Articolo 17 - Posizionamento di elementi di arredo urbano su aree demaniali marittime

1. E' consentito ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari confinanti con la passeggiata a mare di Marina di Grosseto (Lungomare Leopoldo II di Lorena), dalla data di emissione della presente ordinanza fino al termine della stagione balneare (30 settembre di ogni anno), ai fini di un generale innalzamento del livello di decoro urbano e del livello qualitativo dell'offerta turistica della frazione, il posizionamento di elementi di arredo urbano di piccole dimensioni non aventi, ai sensi della normativa vigente in materia, rilevanza edilizia e/o paesaggistica (quali, a

- titolo esemplificativo ma non esaustivo, rastrelliere per biciclette, piante ornamentali e relative fioriere di contenimento, piccole sedute, etc...).
2. La collocazione degli elementi di arredo urbano di che trattasi potrà esclusivamente avvenire nelle immediate prospicienze del fronte dello stabilimento verso la passeggiata a mare e, comunque:
 - per una profondità massima (misurata perpendicolarmente dal fronte dello stabilimento verso la passeggiata o dal limite della concessione demaniale marittima, qualora il fabbricato non confini direttamente con la passeggiata a mare) pari a mt. 4.00;
 - per una lunghezza massima coincidente con la lunghezza del corpo dello stabilimento balneare confinante con la passeggiata a mare o con la concessione demaniale marittima, qualora il fabbricato non confini direttamente con la passeggiata stessa.
 3. La collocazione degli elementi di arredo urbano di cui al presente articolo non dovrà in alcun modo prefigurare un utilizzo degli stessi o un allestimento di spazi a fini commerciali.
 4. Dell'avvenuto posizionamento dovrà essere data comunicazione, ai sensi del presente articolo, al competente Servizio del Comune di Grosseto; i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari di cui al primo comma del presente articolo con la sottoscrizione della comunicazioni sollevano il Comune di Grosseto da ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale per danni a persone o cose che dovesse derivare, e fanno salvo il Comune di Grosseto da richieste risarcitorie per danni causati a cose o persone dal posizionamento degli elementi di arredo urbano di che trattasi da parte dei soggetti titolari di concessioni demaniali marittime.

CAPO VI **Sanzioni**

Articolo 18 - Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11/02/1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel Capo IV - Disposizioni sul commercio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164, 1 comma, del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032,91 ad € 3.098,74.
3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164, 2 comma, del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.
4. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.

5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.
6. Per le violazioni rilevate, l'Autorità competente a ricevere ed a introitare le somme relative è il Comune di Grosseto.

Articolo 19 - Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile

1. Nell'arenile demaniale marittimo la contravvenzioni al divieto di cui alla presente ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164, 2 comma, del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 08/07/2003 n. 172 e ss.mm.ii.

Articolo 20 - Osservanza e procedure

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.
2. Le Autorità di pubblica sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza, in particolare il Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente del Comune di Grosseto procederà ad organizzare turni di vigilanza lungo la spiaggia al fine di prevenire comportamenti illeciti e/o pericolosi e verificare il rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alla modalità di permanenza in spiaggia ed in acqua, tutela dell'ambiente ed esercizio dell'attività di commercio itinerante sulle aree demaniali.
3. Una copia della presente ordinanza è inviata per le finalità di cui sopra ai comandi di Polizia giudiziaria presenti in Grosseto, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto, trasmettendo notizia al Comune di Grosseto (Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente) per i successivi provvedimenti, salvo la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 21 - Ulteriori modalità di pubblicità e controlli

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Il Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente, le Forze dell'ordine e il personale militare del Corpo della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati del controllo dell'osservanza del presente provvedimento.
3. Copia della presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per la durata della stagione balneare.

Articolo 22 - Ricorso giurisdizionale e amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 3, 4 comma, della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di notifica.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.